

Legge 18 maggio 1951, n. 328 (in Gazz. Uff., 22 maggio, n. 115). --
Attribuzioni e funzionamento degli organi delle Amministrazioni
provinciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi previsti
dall'art. 1 della legge 8 marzo 1951, n. 122 (1), sono regolati dalle
norme del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio

1915, n. 148, modificato col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 (1),
in quanto siano applicabili e non sia diversamente disposto con la
legge medesima.

Alla denominazione di « Deputazione provinciale » s'intende sostituita quella di « Giunta provinciale ».

Art. 2. Le norme contenute negli articoli 53 e 54 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 (2), sulla ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva, si applicano anche per i Consigli provinciali.

Le attribuzioni conferite da tali norme al Consiglio comunale si intendono devolute al Consiglio provinciale; quelle conferite al sindaco si intendono devolute al presidente della Giunta provinciale.

Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.